



COMUNE DI NOVOLI

(Provincia di Lecce)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DISAGIATE

Art 1-OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione, la concessione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale, che il Comune di Novoli intende adottare nell'esercizio della sua autonomia, al fine di concorrere a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie che si trovino in situazione di acclarata indigenza o di comprovato bisogno, anche straordinario o temporaneo.

Art 2-FINALITA'

Obiettivo dell'assistenza economica è di consentire ai cittadini di far fronte ai bisogni fondamentali della vita, favorendo la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Gli interventi predisposti intendono essere di stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

I contributi economici sono rivolti:

- al superamento di eccezionali situazioni di difficoltà dovute al verificarsi di particolari avvenimenti;
- a consentire il superamento di condizioni di disagio e difficoltà legate a particolari condizioni psicofisiche e di disabilità;

Art 3-REQUISITI DI ACCESSO

I cittadini richiedenti, di cui al precedente articolo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza del richiedente nel Comune di Novoli, da almeno tre anni, alla data della domanda;
- ISEE non superiore a 5.000,00 euro;
- tenore di vita compatibile con la situazione di indigenza o difficoltà economica per la quale si chiede l'aiuto economico;
- per gli stranieri, essere in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno validi e con scadenza non inferiore a dodici mesi.

Art 4-TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI

La concessione di qualsiasi prestazione è subordinata e soggetta ad un progetto assistenziale, elaborato dall'assistente sociale unitamente alla persona interessata. Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere dei seguenti tipi:

- Contributi economici ordinari;
- Contributi economici straordinari;

Art 5-CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

I contributi economici vengono concessi per periodi di tempo da determinare secondo le singole esigenze, in favore di persone che si trovino in uno stato di non autosufficienza economica a causa di malattie, anzianità, inabilità al lavoro, e per altre cause indipendenti dal richiedente/beneficiario. Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato.

L'erogazione del contributo avverrà, come regola generale, mediante buoni-spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, ovvero buoni-pasto da consumare presso strutture e negozi convenzionati.

Il contributo economico continuativo è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione o altrimenti accertata giudizialmente.

Detto contributo economico viene calcolato moltiplicando il punteggio totale ottenuto dal richiedente, secondo la tabella indicata al punto seguente, per il coefficiente 1,00.

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di concessione del contributo, qualora permanga ulteriormente lo stato di disagio, dovrà essere presentata una nuova istanza. Nell'arco di tempo di due anni, lo stesso beneficiario non potrà godere di contributi economici ordinari che superino la durata massima, complessivamente, di mesi dodici.

La Giunta comunale ha il potere di derogare al limite contributivo temporale previsto dal capoverso precedente, a fronte di eccezionali situazioni di particolare indigenza.

L'erogazione del contributo beneficiario potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Art 6-GRADUATORIA

Nell'esame delle richieste pervenute e ritenute accoglibili, sarà stilata una graduatoria derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per ciascuno dei seguenti parametri.

6.1) ISEE in corso di validità:

ISEE	PUNTEGGIO
Fino a € 3.500,00	+120
Da € 3.501,00 ad € 5.000,00	+100

6.2) Alle risorse economiche riferite al nucleo familiare di cui sopra, va aggiunto il seguente punteggio:

PERSONE	PUNTEGGIO
1	+10
2	+20
3	+30
4	+40
PER OGNI PERSONA IN PIU'	A seguire +10
PRESENZA di figli in età inferiore o uguale ai tre anni, o di inabili, o di anziani ultra sessantacinquenni, che rappresentano motivo di maggior riguardo da parte del Comune	+ 50

Art 7-CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

I contributi economici straordinari mirano al superamento di temporanee difficoltà, da parte del singolo o del nucleo familiare, a seguito di impreviste ed improrogabili necessità e comportano per il Comune l'assunzione di spese straordinarie.

La prestazione economica straordinaria va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà opportunamente.

Detto intervento ha carattere residuale e di sussidiarietà rispetto ad altre forme di sostegno e può, pertanto, applicarsi anche in deroga ai requisiti di accesso di cui al punto 3 (ISEE c.a. non superiore ad euro 5.000,00). Il contributo verrà erogato "una tantum", comunque non inferiore a 6 (sei) mesi dall'ultimo contributo erogato, per un importo che sarà ritenuto congruo, a seguito di relazione istruttoria dell'assistente sociale e ove possibile con diretta assunzione della spesa da parte del Comune, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune.

Il contributo in parola è subordinato alla condizione che non esistano persone obbligate agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. dell'art. 437 c.c., o che laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere, impossibilità agevolmente desumibile da idonea documentazione o altrimenti accertata giudizialmente.

Art 8-RIPARTO CONTRIBUTI ECONOMICI: ORDINARI E STRAORDINARI

ISEE	IMPORTO CONTRIBUTO
Da 0 a euro 1.500,00	Euro 300,00
Da euro 1.501,00 ad € 3.500,00	Euro 250,00
Da euro 3.501,00 ad € 5.000,00	Euro 200,00

Art 9-RIGETTO DELLA RICHIESTA E REVOCA DEI BENEFICI

L'Amministrazione Comunale potrà negare l'erogazione di contributi, seppur in presenza dei requisiti previsti dal Regolamento, qualora il richiedente o il beneficiario abbia assunto comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro o abbia commesso illeciti contro un bene pubblico.

Costituiscono causa di revoca immediata delle erogazioni assistenziali concesse:

- a) la commissione di uno degli atti descritti al capoverso che precede;
- b) il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di accesso, di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
- c) la scoperta di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa;
- d) la mancata tempestiva denuncia di variazioni nella situazione economica e patrimoniale;

Art 10-ISTRUTTORIA E DELIBERA DI CONCESSIONE

Per accedere alle prestazioni assistenziali del presente regolamento, i soggetti devono presentare la relativa domanda, redatta su apposito modulo, e corredata da tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione di indigenza o di bisogno. In particolare, sono richiesti:

- dichiarazione ISEE. del nucleo familiare;
- ricevute di affitto/mutuo prima casa (se non di proprietà);
- ricevute di bollette utenze domestiche;
- ultime tre buste paga di ogni familiare occupato (se occupati);
- se disoccupato, iscrizione al centro per l'impiego;
- se straniero, permesso o carta di soggiorno;
- ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
- ogni ulteriore documentazione o certificazione che si dovesse ritenere utile all'espletamento della pratica.

Le domande potranno essere presentate in ogni momento, ma saranno esaminate con cadenza bimestrale, seguendo l'anno solare ed in ordine di presentazione, fatta salva l'eccezionale urgenza di determinate situazioni.

L'assistente sociale, recepita la documentazione, effettua il colloquio con il richiedente e la visita domiciliare, stilerà idonea relazione sullo stato di bisogno.

La concessione delle provvidenze assistenziali verrà disposta con provvedimento della Giunta Comunale.

Le richieste ammesse che non troveranno copertura finanziaria nel bimestre relativo, saranno riproposte, con priorità, in quello successivo. Le eventuali risorse finanziarie residue del bimestre saranno riportate per il loro impiego in quello immediatamente susseguente.

Art 11-VERIFICHE E CONTROLLI

I beneficiari degli interventi disciplinati nel regolamento sono tenuti a comunicare, entro il termine massimo di 30 giorni, tutte le variazioni alle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico. Le dichiarazioni sostitutive ed ogni altra dichiarazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento saranno soggette a verifiche specifiche, come previsto dal D.P.R. 445/00.

Art 12-AZIONI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Per l'eventuale restituzione

coattiva, l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti pubblici.

Art 13-RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai sensi dell' art. 10 della Legge 31.12.1996, n. 675, i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di Novoli - Ufficio Servizi Sociali al fine di istruire le istanze prodotte. L' acquisizione di tali dati è obbligatoria, pena l'esclusione dal contributo o beneficio richiesto. In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, saranno rispettate le disposizioni del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e successive integrazioni.

L' interessato gode dei diritti di cui all' art. 13 della citata legge , tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei , incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali motivi possono essere fatti valere nei confronti del Comune, titolare del trattamento dei dati.

Ai dipendenti comunali ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e sue successive modifiche.

Art 14-ABROGAZIONI

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente regolamento comunale in materia di concessione di contributi economici assistenziali in favore di persone disagiate.

Art 15-ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Copia di esso sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, ai sensi dell' art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241